

LA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

A.A. 2015-16

Elisabetta Montanaro

1. IL CAPITALE DELLE BANCHE: ALCUNI CONCETTI DI BASE

Il capitale, nella sua forma più semplice, rappresenta la quota del valore delle attività della banca che eccede i finanziamenti a titolo di debito, ossia che non è non legalmente vincolata al rimborso del debito.

Il capitale può essere raccolto in vari modi. La forma ideale del capitale è costituita da strumenti che posseggono in pieno la capacità di copertura delle perdite:

- **Non deve essere rimborsato (permanenza).** Ogni richiesta di rimborso riduce o annulla la capacità di assorbimento delle perdite. Determinati strumenti finanziari che prevedono un rimborso possono essere considerati assimilabili al capitale, se il rimborso è lontano nel tempo e quindi la loro capacità di assorbimento delle perdite è disponibile, in pratica, per molti anni.
- **Non esiste un vincolo di pagamenti periodici di dividendi o cedole (piena flessibilità e non cumulabilità della remunerazione).** Il pagamento di dividendi o interessi riduce il valore dell'autofinanziamento (riserve di utili investite nell'attivo) effettivamente disponibile nel lungo termine per l'assorbimento delle perdite. Forme più deboli di capitale possono avere un'aspettativa al pagamento periodico di una remunerazione, ma mai un vero e proprio diritto.
- **L'investitore non ha un diritto al rimborso del capitale per un valore monetario costante:** il che significa che le perdite possono essere coperte mediante riduzione del valore nominale dei titoli di capitale, senza che questo comporti l'insolvenza della banca.
- **Ultima priorità in caso di fallimento (massima subordinazione).** In caso di liquidazione, gli investitori in titoli emessi dall'impresa insolvente sono pagati secondo un ordine di priorità che dipende dalla natura del loro diritto. Il capitale azionario fornisce la maggiore protezione perché è collocato all'ultimo posto della graduatoria di prelazione (graduatoria di *seniority*).

La forma più pura di capitale è il **capitale ordinario** (*common equity*). Le azioni ordinarie rappresentano la diretta proprietà di una società: se un investitore ha una azione delle 100 che la società ha emesso, egli possiede l'1% della società e ha il diritto di prendersi l'1% dei profitti che l'assemblea dei soci abbia deliberato di distribuire agli azionisti. Nell'ipotesi di perdite eccedenti le riserve, esse andranno a carico dell'azionista (mediante riduzione del valore nominale delle sue azioni) fino a un valore massimo corrispondente al suo

conferimento (1% del capitale sociale). In caso di liquidazione della società, egli ha il diritto all'1% del valore residuo dopo che sono stati rimborsati i creditori. Non esistono vincoli al rimborso delle azioni - se non nel caso di scioglimento o liquidazione della società, e comunque nei limiti del residuo, pagati tutti i debiti - né c'è un obbligo legale dell'emittente alla distribuzione di dividendi.

Oltre a quelle ordinarie, esistono altre tipologie di titoli azionari previsti dagli ordinamenti dei diversi Paesi. Sui mercati internazionali tali titoli sono denominati *preference shares*. Anche in Italia, con la riforma del diritto societario del 2003, è stato introdotto il principio della **atipicità** dei titoli di finanziamento delle società per azioni, ossia la possibilità di creare azioni dotate di una combinazione di diritti patrimoniali e amministrativi diversa da quella standard delle azioni ordinarie. L'applicazione del principio di non tipicità ha consentito alle banche, e, in specie, a quelle quotate, di utilizzare una molteplicità di strumenti finanziari forniti dei diritti più diversi, con un affievolimento progressivo delle differenze tradizionali fra investitori soci (azionisti) e non soci. Tipologie molto comuni di azioni "speciali" sono le **azioni privilegiate e le azioni di risparmio**. Le azioni privilegiate (ossia dotate di privilegi) sono una categoria eterogenea di azioni dotate di diritti patrimoniali maggiorati rispetto a quelli delle azioni ordinarie: maggiore entità e/o priorità nella distribuzione del dividendo e/o nella quota di liquidazione (ad esempio: privilegio fino al valore nominale sul residuo di liquidazione) ovvero una minore partecipazione in caso di perdite (azioni privilegiate postergate)¹. Di norma, questi privilegi patrimoniali si associano alla perdita del diritto di voto nelle assemblee ordinarie. Questo vale anche per le azioni di risparmio, regolamentate dal TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia finanziaria del 1998). Si tratta di azioni che hanno un dividendo privilegiato, di norma calcolato in una percentuale fissa (5%) del valore nominale. Il diritto al dividendo nasce se la società ha un utile, ed è di solito cumulativo: ossia, quando in un esercizio sia stato assegnato agli azionisti di risparmio un dividendo inferiore al 5% del nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato di esercizi successivi. Gli utili che residuano dopo il pagamento del dividendo privilegiato, e di cui l'assemblea dei soci abbia deliberato la distribuzione, sono ripartiti fra tutti gli azionisti, ordinari e privilegiati, in modo tale che agli azionisti di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in una misura prefissata dagli statuti (es. il 2% del valore nominale). In caso di liquidazione, le azioni di risparmio hanno un privilegio (rispetto agli azionisti ordinari)

¹ Il concetto di postergazione ha varie applicazioni: può essere totale o parziale. La postergazione totale comporta che, in caso di perdite, il valore delle azioni privilegiate è intaccato solo dopo che sia stato azzerato il valore delle azioni ordinarie. Merita rilevare che la postergazione definisce un ordine di *seniority* nell'assorbimento delle perdite a favore delle azioni privilegiate, che sono colpite solo dopo le azioni ordinarie. La postergazione non va invece a scapito dei creditori, che comunque sono *senior* rispetto a tutte le categorie di azionisti.

sul residuo di liquidazione. La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni (postergazione). I titoli privilegiati, essendo di norma privi del diritto di voto, sono per alcuni versi simili alle obbligazioni, nel senso che rappresentano un diritto ad una quota fissa degli attivi della società (privilegio fino al valore nominale sul residuo di liquidazione) e ad un tasso predefinito di dividendo. Sono tuttavia assimilabili al capitale perché, a differenza degli obbligazionisti, gli azionisti privilegiati non hanno il diritto di pretendere la dichiarazione d'insolvenza della società se i dividendi privilegiati non sono pagati. In caso di liquidazione, i titoli di capitale privilegiati sono ultimi nella graduatoria di priorità rispetto agli altri aventi diritto (*junior securities*), salvo che rispetto agli azionisti ordinari.

Esistono infine altri strumenti finanziari (in genere, nella forma di obbligazioni) che, in virtù di clausole contrattuali o di norme regolamentari, hanno una qualche capacità di assorbire le perdite. Tali strumenti finanziari sono classificati come **strumenti ibridi**, in quanto presentano una combinazione delle caratteristiche dei titoli di capitale e dei titoli di debito. Gli ibridi sono tanto più assimilabili alle azioni - ossia hanno un *equity content* tanto più elevato - quanto maggiore sia la loro capacità di assorbimento delle perdite.

Per le banche, la possibilità di utilizzare gli strumenti ibridi per coprire il fabbisogno di capitale regolamentare comporta numerosi vantaggi. Il loro costo è minore, perché sono strumenti considerati dagli investitori meno rischiosi delle azioni, e quindi consentono di **minimizzare il costo medio ponderato del capitale regolamentare**. Le cedole, a differenza dei dividendi, sono deducibili dal reddito imponibile, con la conseguenza che per generare un euro di interessi occorre un reddito operativo minore rispetto a quello necessario per generare lo stesso valore in termini di dividendi². L'emissione degli ibridi richiede procedure più semplici e meno costose rispetto alle azioni. L'aumento del capitale mediante strumenti ibridi di norma non riduce la leva e quindi non peggiora il ROE e non comporta una diluizione del controllo, sgradita agli azionisti di maggioranza.

L'esperienza della recente crisi ha dimostrato che le banche hanno utilizzato in misura molto contenuta gli strumenti ibridi inclusi nel capitale regolamentare per coprire le perdite, ad esempio mediante la sospensione o la dilazione nel pagamento delle cedole³. Al di là delle clausole contrattuali, la capacità di assorbimento delle perdite degli strumenti ibridi si è rivelata scarsa o inesistente per i rischi di reputazione che l'attivazione di tali clausole avrebbero comportato. Soprattutto se è elevata la dipendenza dalla raccolta all'ingrosso,

² Gli interessi passivi sono pagati con il reddito al lordo delle imposte; i dividendi con il reddito netto di imposte. La normativa fiscale, da questo punto di vista, offre un'agevolazione all'uso del debito rispetto agli strumenti "equity".

³ Anche banche che erano praticamente insolventi, durante la crisi, hanno continuato a remunerare gli strumenti ibridi, magari utilizzando per questo i fondi degli interventi di salvataggio pubblico.

difficilmente una banca accetta il rischio di perdere la fiducia del mercato non pagando le cedole sui titoli ibridi, anche se questo sarebbe in teoria utile dal punto di vista della conservazione del capitale. Alla luce di questa esperienza, la regolamentazione prudenziale recente ha introdotto progressivamente criteri più restrittivi per l'ammissibilità degli ibridi come strumenti di capitale.

Rispetto al capitale ordinario, esiste infine una definizione ancora più restrittiva di capitale, il cosiddetto **capitale netto tangibile** (*tangible common equity*), che è il capitale ordinario al netto delle "attività immateriali". Il capitale ordinario corrisponde, come si è detto, alla differenza fra il valore delle attività e quello delle passività e delle altre forme di capitale diverso dalle azioni ordinarie (in particolare, le azioni privilegiate). In altri termini, il capitale ordinario misura il valore degli attivi dell'impresa al netto di tutte le somme dovute a soggetti diversi dagli azionisti ordinari. Tale definizione ipotizza che le attività siano calcolate al valore contabile. Essa include pertanto anche le attività immateriali, ossia attività che hanno un valore, ma che non sono né strumenti finanziari né attività reali. Le principali attività immateriali delle società sono i brevetti, i marchi e l'avviamento. Per i gruppi bancari, i principali attivi immateriali derivano dalla differenza fra il valore pagato al momento dell'acquisto delle partecipazioni in banche e imprese finanziarie facenti parte del gruppo e il valore contabile degli attivi delle società partecipate. L'ipotesi è che il prezzo di acquisto rappresenti il *fair value* della società partecipata: quindi l'attivo intangibile misura la differenza fra il prezzo e il valore contabile (attivo meno passivo) della partecipata. Questa differenza è l'avviamento. Le maggiori banche, che in passato sono cresciute attraverso processi di acquisizione (fusioni e incorporazioni con altre banche), hanno in bilancio importi elevati registrati alla voce avviamento. Di norma, l'avviamento e gli altri attivi intangibili come i brevetti decrescono di valore nel tempo e sono quindi soggetti ad ammortamento. Tuttavia l'ammortamento è di norma un processo lento, e quindi il valore degli intangibili nell'attivo delle banche, specie di quelle maggiori, è spesso consistente. Gli attivi intangibili hanno un valore economico reale, ma gli investitori ritengono che sia particolarmente difficile convertirli in moneta in caso di crisi, e che quindi questi attivi siano suscettibili di azzerarsi se la banca si trova in condizioni di difficoltà. Per questo, gli investitori, quando devono valutare l'adeguatezza patrimoniale di una banca, spesso preferiscono trattare gli attivi intangibili come se non avessero valore, facendo quindi riferimento al capitale ordinario tangibile.

1.1 - Capitale Regolamentare, Capitale Economico e Capitale Effettivo

Il **capitale regolamentare** è definito dalla regolamentazione prudenziale (Accordi di Basilea): corrisponde al **patrimonio di vigilanza** che le banche devono detenere per contenere entro livelli giudicati tollerabili la loro probabilità di insolvenza e i costi che ne derivano a carico dell'assicurazione dei depositi e del bilancio pubblico. La regolamentazione stabilisce il livello minimo del capitale regolamentare in rapporto ai rischi assunti dalle banche nonché la sua composizione, ossia le tipologie di strumenti finanziari ammessi per rispettare i requisiti minimi di capitale. I criteri con cui la regolamentazione

definisce livello e qualità del capitale regolamentare sono dettati dall'obiettivo di minimizzare i costi sociali delle insolvenze bancarie, nell'interesse della collettività, e, *in primis*, dei soggetti tutelati dalla regolamentazione prudenziale (ossia i creditori e, in particolare, i depositanti).

Il capitale economico è quel livello di capitale necessario per coprire le perdite cui la banca può andare incontro per effetto di tutte le tipologie di rischi assunti con una certa probabilità o intervallo di confidenza. La stima del capitale economico è fatta dalla banca (*management*) tenendo conto, da un lato, del livello di *rating* che si desidera mantenere sul mercato (i giudizi delle agenzie di rating sono tanto migliori tanto più prudenziali sono le stime); dall'altro, della necessità di remunerare il capitale ad un tasso di rendimento considerato adeguato dagli azionisti. Tanto più elevato è il costo del capitale, tanto meno prudenziali tenderanno ad essere, a parità di condizioni, le stime del capitale economico. In sintesi, il capitale economico tende a coincidere con quel livello di capitale che le banche deterrebbero in assenza di regolamentazione, tenendo conto in primo luogo degli interessi dei loro azionisti. Questi ultimi hanno l'obiettivo principale di massimizzare il rendimento del capitale investito.

In presenza di regolamentazione, **il capitale effettivo, ossia il capitale che effettivamente le banche dovrebbero detenere, dovrebbe corrispondere al valore massimo fra capitale regolamentare e capitale economico, aumentato di un buffer addizionale.** Il surplus di capitale - rispetto ai minimi stabiliti dalla regolamentazione e/o definiti dai rischi associati alla struttura operativa esistente - serve a garantire al management una sufficiente flessibilità nelle strategie di crescita e nel contempo a ridurre il rischio dei costi regolamentari a cui la banca potrebbe andare incontro qualora si venisse a trovare in condizioni di sottocapitalizzazione.

1.2 CAPITALE E PATRIMONIO DI VIGILANZA

In linea del tutto astratta, se i bilanci potessero riflettere in ogni momento in modo perfetto il valore delle attività e delle passività e la banca fosse sempre in grado di conseguire profitti con cui coprire perdite e costi, non ci sarebbe bisogno di capitale. Ciò tuttavia empiricamente non si verifica, per cui un cuscinetto di copertura delle perdite (oltre che delle spese di investimento) è necessario.

Nell'ottica della regolamentazione, questo cuscinetto si definisce **patrimonio di vigilanza**: esso è composto non solo dal capitale netto, ma anche da strumenti finanziari diversi dal capitale, che tuttavia hanno la capacità di ridurre il rischio di insolvenza e/o di contenerne i costi per i depositanti e per i contribuenti. Tali strumenti finanziari ibridi, pur non essendo capitale in senso stretto,⁴ ne posseggono, almeno in parte, alcune delle caratteristiche

⁴ Fatta eccezione per le *preference shares*, gli altri strumenti ibridi ammessi nel patrimonio di vigilanza hanno la natura di obbligazioni.

(**qualità**): ossia, hanno, anche se in misura minore del capitale, capacità di assorbimento delle perdite (capacità di *loss absorbency*)

. Si definiscono genericamente *strumenti ibridi*, ossia una forma ibrida fra le azioni ordinarie (*equity*) e i debiti (*senior debt*). Essi sono certi tipi di *preference shares* e strumenti di debito, che sono ammessi costituire il patrimonio di vigilanza, nelle sue diverse componenti, in funzione della loro qualità.

Il patrimonio di vigilanza dovrebbe essere pertanto determinato non solo nella **misura** sufficiente per ridurre al minimo la probabilità di insolvenza della banca, ma anche con una **composizione (qualità)** adeguata a ridurre i costi delle crisi, minimizzando, in particolare per le maggiori banche, la necessità di interventi di salvataggio pubblico, ossia i costi a carico dei contribuenti.

Le perdite a cui la banca può andare incontro ricadono in primo luogo sugli azionisti della banca. Quando il capitale netto sia insufficiente, le perdite sono sopportate da altri finanziatori che - in virtù delle clausole contrattuali dello strumento finanziario emesso dalla banca che hanno acquistato e/o per effetto di previsioni regolamentari - hanno accettato di rischiare, in determinate condizioni, di non poter recuperare per intero il loro investimento.

2. IL PATRIMONIO DI VIGILANZA SECONDO BASILEA 3

Il patrimonio di vigilanza si articola in diverse componenti (fasce) composte dagli strumenti che hanno la qualità richiesta per entrare nella specifica componente. Per ogni fascia, sono previste specifiche deduzioni, derivanti dalla cancellazione dal totale dell'attivo e quindi anche dal capitale di determinate voci (cfr. Deduzioni). Le soglie quantitative minime di ogni fascia sono calcolate al netto delle deduzioni.

Con Basilea 3, il patrimonio di vigilanza è suddiviso nelle seguenti componenti:

1. **Il Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 Capital, CET1): al netto delle deduzioni**, corrisponde sostanzialmente al capitale netto tangibile e dovrà essere, a regime, non **inferiore al 4,5% dell'ARP**⁵. Le banche, per avere piena libertà

⁵ La nuova composizione del capitale entrerà a regime dopo un lungo periodo di transizione che va dal 2014 al 2023. I requisiti minimi di CET1, T1 e Patrimonio di vigilanza complessivo sono entrati in vigore nel 2014. I buffer di conservazione del capitale, il buffer anticiclico e il buffer per le banche sistemiche (cfr. Montanaro, Appunti su Basilea 3) saranno introdotti gradualmente a partire dal 2016, con entrata a regime entro la fine del 2018. Le nuove soglie entreranno quindi pienamente in vigore a partire dal 1 gennaio 2019. Gli strumenti ammessi nel patrimonio di vigilanza da Basilea 2 e non più ammessi da Basilea 3 saranno eliminati progressivamente (periodo cosiddetto di *grandfathering*) entro il 2023. Il che significa che fino a quella data, il patrimonio di vigilanza delle banche continua ad essere composto, sia pure in misura via via decrescente, da strumenti ammessi da Basilea 2 nelle diverse fasce e non più ammessi da Basilea 3. Analogamente vale per le nuove deduzioni, che hanno iniziato ad essere applicate per il 20% nel 2014, fino a raggiungere il 100% entro

nella distribuzione dei dividendi, devono inoltre tenere buffer addizionali di CET1 (buffer di conservazione nella misura massima del 2,5% dell'ARP + buffer anticiclico, nella misura massima del 2,5%). In aggiunta, per le maggiori banche sono previsti livelli maggiori di CET1.⁶ E' composto dalle azioni ordinarie, gli utili non distribuiti e le riserve di utili.

2. **Il Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 Capital, AT1)**, composto da alcune categorie di *preference share* (purchè non cumulative e prive di privilegio sul valore di recupero in liquidazione, e non postergate)⁷ e strumenti ibridi che hanno capacità di assorbimento delle perdite *on a going concern*. Sono strumenti di qualità peggiore del CET1, ma migliore del T2.
3. **Capitale di Classe 1 (Tier 1 regulatory capital, T1) = somma di CET1 e AT1, al netto delle deduzioni.** Dovrà essere, a regime, **non inferiore a 6% dell'ARP.**
4. **Capitale di Classe 2 (Tier 2 capital, T2).** E' composto da strumenti ibridi di debito con scadenza non inferiore a 5 anni, con una capacità patrimoniale che progressivamente si riduce a partire dal quinto anno antecedente la scadenza (**ammortamento regolamentare**)⁸.
5. **Patrimonio di Vigilanza Totale (Total Regulatory Capital) = CET1 + AT1 + T2, al netto delle relative deduzioni.** Dovrà essere **non inferiore all'8% dell'ARP** (ad esso dovranno essere aggiunti i buffer di conservazione del capitale, il buffer anticiclico e i buffer per le banche sistemiche).

la fine del 2018. Il Tier III (una fascia di capitale di bassa qualità previsto da Basilea 2 solo per la copertura del rischio di mercato) è invece eliminato a partire dal 2014.

⁶ Cfr Montanaro, Basilea III (Appunti).

⁷ Le azioni privilegiate previste dalla normativa italiana non quindi sono ammesse nel capitale regolamentare.

⁸ Questo significa che, se T è la scadenza, e 100 è l'importo dello strumento emesso, dall'anno di emissione e fino all'anno T-5 esso è ammesso nel T2 per 100; nell'anno T-4, è ammesso per 80; ...nell'anno T-1 per 20, fino ad arrivare a 0 nell'anno T. Questo serve a diluire nel tempo l'effetto di riduzione del capitale derivante dal rimborso dei titoli, obbligando quindi la banca ad emettere già negli anni precedenti nuovi titoli per l'importo dell'ammortamento. La scadenza effettiva sarà quindi di norma maggiore di 5 anni.

3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

Gli elementi da cui dipende la ammissibilità degli strumenti finanziari diversi dal capitale nel patrimonio di vigilanza sono:

- **Ordine di priorità nell'assorbimento delle perdite (subordinazione)**
- **Flessibilità della remunerazione**
- **Permanenza**
- **Capacità di assorbimento delle perdite (modalità e condizioni di attivazione)**

3.1 Subordinazione

Nell'ipotesi che la banca sia in condizioni di crisi o di liquidazione, le perdite sono coperte dai soggetti finanziatori secondo un ordine di priorità (o, in senso inverso, una gerarchia di subordinazione ai fini del recupero del capitale investito)⁹. Gli azionisti ordinari assorbono per primi le perdite e hanno la massima subordinazione, ossia sono rimborsati per ultimi sull'eventuale residuo della liquidazione dell'attivo dopo che sono stati rimborsati i finanziatori più *senior*. I finanziamenti che hanno la massima priorità nel rimborso, ossia i creditori con massima *seniority*, sono gli ultimi ad assorbire le perdite. Uno strumento finanziario subordinato rispetto ai depositanti e ad altre categorie di creditori (obbligazionisti, altre banche, controparti di contratti finanziari) consente di ridurre la misura delle perdite che gravano su questi finanziatori: ossia di ridurre i costi delle crisi bancarie per i creditori senior. Tutti gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio di vigilanza devono essere subordinati rispetto ai depositi e alle altre passività ordinarie. Quanto minore è la *seniority* di uno strumento finanziario, tanto migliore è la sua qualità ai fini della copertura delle perdite.

Ordine di priorità ¹⁰in ipotesi di liquidazione

1. Depositanti privati assicurati
2. Dipendenti
3. Depositanti privati e imprese minori eccedenti la quota assicurata
4. Creditori *senior* garantiti

⁹ Gli azionisti che per primi assorbono le perdite (massima priorità), sono gli ultimi (i più subordinati) a recuperare il valore del loro investimento, una volta che siano stati rimborsati tutti gli altri finanziatori.

¹⁰ L'ordine di priorità è definito dalla normativa sulla gestione delle crisi bancarie, che è diversa dalla disciplina prevista per le imprese non bancarie. In Europa, a partire dal gennaio 2016, entrerà in vigore la Direttiva europea sul risanamento e la risoluzione delle banche in crisi (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD). Nel testo si riporta una graduatoria semplificata, ma sostanzialmente in linea con le previsioni della Direttiva.

5. Creditori *senior* non garantiti (obbligazionisti, controparti attive di contratti finanziari non garantite; altri depositanti)
6. Creditori subordinati
7. Azionisti privilegiati
8. Azionisti Ordinari

3.2 Flessibilità della remunerazione

La flessibilità della remunerazione è massima quando la banca emittente ha la piena discrezionalità nel pagamento della remunerazione (dividendo o cedola) senza che questo implichi inadempimento (**default**) e quindi il diritto del finanziatore di chiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza della banca. Quanto maggiore è la discrezionalità consentita all'emittente di ridurre, azzerare o differire il pagamento della remunerazione dei finanziamenti – senza che questo comporti inadempimento dell'emittente e quindi il diritto dei finanziatori di chiedere il default della banca – tanto maggiore è, per la banca, la disponibilità di risorse da destinare all'assorbimento di perdite e/o alla ricapitalizzazione. Clausole di “*dividend stopper*” – previste spesso per le azioni privilegiate – implicano che il mancato pagamento dei dividendi possa avvenire solo se gli azionisti ordinari non ricevono nessun dividendo. Questa clausola riduce la discrezionalità dell'emittente nel pagamento della remunerazione. L'esperienza ha infatti dimostrato che molte banche, non ostante fossero già in condizioni di difficoltà, hanno continuato a pagare i dividendi privilegiati per evitare di sospendere il pagamento dei dividendi anche agli azionisti ordinari, dato che questo avrebbe avuto effetti negativi sul prezzo delle azioni e sulla fiducia degli investitori. Il che significa, di fatto, che per le azioni privilegiate, la flessibilità della remunerazione è attenuata, dato che la banca avverte un obbligo non giuridico, ma reputazione di corrisponderla comunque.

Il requisito della flessibilità della remunerazione dipende sia dal carattere più o meno *vincolato* del pagamento delle cedole o dei dividendi sia dalla *permanenza* o meno del diritto alla remunerazione, nell'ipotesi che essa non sia stata corrisposta in un determinato esercizio. Quando tale diritto si estingue in caso di mancato pagamento, la remunerazione si definisce *non cumulabile*: la *non cumulabilità* aumenta la flessibilità della remunerazione. Uno strumento finanziario è definito *cumulativo* quando il diritto alla remunerazione, se non corrisposta in un determinato anno, non è perso ma viene “accumulato” in vista di essere pagato in futuro. Nel patrimonio di vigilanza primario (T1) sono ammessi solo strumenti non cumulativi.

3.3 Permanenza (scadenza e opzioni di rimborso)

Il requisito della permanenza è massimo se lo strumento finanziario è perpetuo, e se esso può essere rimborsato solo su discrezionale iniziativa dell'emittente e con l'approvazione dell'autorità di vigilanza. La permanenza si riduce se è previsto che, ad una data scadenza, la banca rimborsi gli strumenti. Se sono previste clausole che operino come

*incentivo economico per la banca emittente al rimborso o al rimborso anticipato*¹¹, il requisito della permanenza si riduce ulteriormente. Se gli investitori si aspettano che, in base a tali clausole contrattuali (*call options*), l'emittente rimborserà lo strumento a partire da una certa data, la banca emittente, per mantenere la fiducia del mercato, può essere incentivata a rimborsare lo strumento, anche se l'opzione può essere esercitata solo su sua iniziativa (e non su iniziativa dell'investitore). In genere le forme di *call option* riducono la permanenza di uno strumento finanziario. Fra le clausole che possono qualificarsi come incentivi al rimborso anticipato quella più diffusa è rappresentata dagli *stet-ups*. Se ad una data scadenza lo strumento non è rimborsato, lo *stet-up* prevede una forma di compensazione per gli investitori, sotto forma di una revisione automatica del tasso di remunerazione. Per evitare questo maggiore costo, la banca può essere indotta a rimborsare lo strumento, anche se non ne ha l'obbligo. Anche le obbligazioni che prevedono la *facoltà dell'emittente di convertirle in azioni a partire da una certa data* contengono un incentivo al rimborso anticipato dello strumento, dato che la banca può voler evitare la conversione in azioni, per non diluire il controllo da parte dei vecchi azionisti e quindi esercitare l'opzione, riducendo la permanenza del finanziamento. Gli strumenti che contengono clausole che comportano un incentivo per la banca al rimborso anticipato non sono ammessi nel patrimonio di vigilanza.

3.4 Capacità di assorbimento delle perdite (*loss-absorbency*)

Quando la banca registra perdite, gli effetti per gli azionisti possono essere: mancato pagamento dei dividendi, se la banca non ha riserve di utili da distribuire senza scendere al di sotto dei requisiti di capitale¹²; se non basta, riduzione del capitale netto, ossia una riduzione delle riserve e, se questo ancora non è sufficiente, una riduzione del capitale sociale (ossia riduzione del valore delle azioni per perdite). In tutti questi casi, il costo delle perdite è sopportato dagli azionisti. Strumenti finanziari diversi dalle azioni ordinarie sono inclusi nel patrimonio di vigilanza se, in virtù di specifiche clausole contrattuali o per previsioni regolamentari, hanno una capacità di assorbimento delle perdite (*loss-absorbency*)

¹¹ Gli incentivi al rimborso anticipato sono clausole contrattuali suscettibili di ingenerare nei detentori l'aspettativa che lo strumento verrà rimborsato dall'emittente alla data di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato dello strumento (c.d. *call date*). Sono considerati incentivi al rimborso anticipato le clausole che, in caso di mancato esercizio dell'opzione, comportino la revisione automatica del tasso di remunerazione (*stet-ups*), il rimborso del capitale attraverso la consegna di azioni della banca, secondo un determinato rapporto di conversione, o che comunque possano esercitare sulla banca emittente una pressione economica o reputazionale ad esercitare l'opzione di rimborso anticipato dello strumento.

¹² Una banca in perdita potrebbe comunque decidere di distribuire ugualmente dividendi, utilizzando le riserve di utile (autofinanziamento) precostituite in passato: ciò tuttavia a condizione che questo non comporti una diminuzione del capitale netto (compreso il buffer di conservazione) al di sotto delle soglie minime previste per la distribuzione di dividendi (cfr. Basilea 3, Appunti).

mediante riduzione del valore nominale e/o conversione in azioni e/o sospensione nel pagamento della remunerazione. La caratteristica di *loss-absorbency* varia in funzione delle condizioni che sono richieste per la sua attivazione.

In situazioni di difficoltà di una banca, a seconda della gravità, si possono attuare diversi tipi di interventi. Quando la banca è ancora “vitale”, sono posti in atto interventi di **recupero o risanamento** (*recovery*), ossia interventi attuati al verificarsi di sintomi di difficoltà, che intendono ripristinare condizioni di normalità operativa (ad esempio, sospensione del pagamento di dividendi e/o bonus, cessione di attività non strategiche, cambio del management). Quando la banca non è più “vitale”, ossia non è più in grado di operare normalmente sul mercato, si ha una situazione di crisi conclamata che può essere gestita in due modi:

- Con la **risoluzione** (*resolution*), ossia mediante interventi che consentono di evitare i costi di una (spesso affrettata) liquidazione - ad esempio, mediante cessione di partecipate e di altre attività anche strategiche, fusione con un'altra banca, creazione di una *bad bank* che amministri gli attivi di difficile recupero; tali interventi di risoluzione sono di norma tentati dalle autorità di risoluzione specie per le banche maggiori. In questi casi, infatti, la liquidazione può avere effetti sulla stabilità del sistema bancario (a livello nazionale e/o), generando fenomeni di contagio con gravi conseguenze per il sistema dei pagamenti, per i risparmiatori e per le imprese finanziate (dovute al venir meno delle funzioni essenziali svolte dalle banche per l'economia reale).
- Con la **liquidazione** (*liquidation o winding-up*): questa è la fase in cui, se il valore residuo della liquidazione degli attivi è minore delle passività, i creditori non assicurati e non garantiti subiscono inevitabilmente una perdita, nella misura del mancato recupero del capitale investito.

La capacità di assorbimento delle perdite degli strumenti finanziari può quindi essere definita in tre principali accezioni:

1. **Al di fuori di una situazione di crisi**, in condizioni in cui la banca, pur in condizioni di difficoltà, è ancora “vitale” (*viable*) e può operare regolarmente senza interventi esterni (***Loss-absorbency on a going concern: capacità assorbimento delle perdite con la banca in funzionamento***). Gli strumenti finanziari posseggono tale requisito quando i meccanismi di copertura delle perdite si attivano **prima** che la banca sia assoggettata ad interventi delle autorità per la gestione di uno stato di crisi. Solo gli strumenti del T1 (CET1 e AT1) consentono di coprire le perdite quando la banca è ancora vitale, ossia prima che si trovi in crisi o in liquidazione. Il CET1 assorbe le perdite quale che sia il livello del coefficiente di solvibilità. Sono ammissibili nel AT1 strumenti che prevedano espressamente la copertura delle perdite quando il $CET1/ARP \leq 5,125\%$ (5, 125% *ARP è la soglia – *trigger* – a partire dalla quale gli

strumenti ammessi nel T1 devono iniziare a coprire le perdite). Su questa soglia, la banca è ancora vitale, dato che il CET1 è ancora superiore al minimo.

2. **Quando la banca è in liquidazione (*loss-absorbency on a gone concern: capacità di assorbimento delle perdite con la banca in liquidazione e/o in crisi*)**. Gli strumenti finanziari hanno tale requisito quando, in virtù della loro posizione nella graduatoria di *seniority*, hanno diritto sul valore residuo della liquidazione subordinato a quello dei depositi e degli altri creditori *senior*. Tutti gli strumenti del Patrimonio di vigilanza (CET1, AT1 e T2) assorbono le perdite quando la banca è in liquidazione. Gli strumenti del T2 assorbono le perdite solo quando la banca è in crisi e/o in liquidazione (cfr. punto 3).
3. **In una situazione di crisi (“at the point of non-viability)**, ossia in condizioni in cui la banca non più “vitale” per effetto di un dissesto di tale gravità che le autorità (di vigilanza e/o di risoluzione) devono attivare interventi esterni di gestione dello stato di crisi (*Loss-absorbency on a gone concern*). Gli strumenti finanziari posseggono questo requisito quando i meccanismi di copertura delle perdite si attivano in presenza di una dichiarata situazione di crisi. Tutti gli strumenti del patrimonio di vigilanza assorbono le perdite quando la banca è in crisi. Gli strumenti del T2 assorbono le perdite solo quando la banca è in crisi e/o in liquidazione.

Fasi di attivazione della copertura delle perdite

<p>Il capitale è al di sopra del minimo regolamentare + specifici buffer prudenziali (Condizioni di normalità- La banca è vitale)</p>	<p>Loss absorbency on a going concern: le perdite sono a carico del CET1, ossia degli azionisti (es. riduzione o sospensione del pagamento dei dividendi e/o riduzione delle riserve e/o riduzione del valore nominale delle azioni)</p>
<p>Il capitale è al di sotto dei buffer prudenziali ma al sopra del minimo regolamentare (La banca è giudicata ancora vitale è posta in fase di <i>recovery</i>, risanamento)</p>	<p>Loss absorbency on a going concern: la banca è in grado di operare, ma è in condizioni di difficoltà. Le perdite sono a carico degli azionisti, ma anche di alcune tipologie di finanziamenti ibridi (<i>non equity-capital</i>), AT1, che sono convertiti obbligatoriamente in azioni e/o non ricevono il pagamento delle cedole quando il capitale scende al di sotto di una soglia predefinita (<i>trigger</i> = 5,125%*ARP)</p>
<p>Il capitale scende al sotto del minimo regolamentare. Non è ancora uno stato di</p>	<p>Loss absorbency on a gone concern: la banca è posta in risoluzione. Le perdite sono poste in primo luogo a carico degli</p>

<p>insolvenza, ma la banca deve essere ricapitalizzata.</p> <p>(Fase di Risoluzione (<i>resolution</i>) – La banca non è più vitale, le autorità di vigilanza giudicano che sia arrivata “<i>at the point of non-viability</i>”. Si attiva una procedura di risoluzione, con l’intervento della autorità di risoluzione. ¹³ Si cerca di evitare la liquidazione, specie perché la banca è troppo grande e troppo rilevante per l’economia).</p>	<p>azionisti (CET1). Le autorità di risoluzione hanno il potere di addossare le perdite residue a carico dei finanziamenti ibridi (AT1 e T2) e di determinate forme di crediti (<i>bail-in</i>). Sono esclusi dal <i>bail-in</i> i depositi al dettaglio e altre passività garantite (es. <i>covered bonds</i>).</p>
<p>Il capitale diventa negativo</p> <p>(Liquidazione – Gli eventuali interventi di risoluzione non hanno avuto esito, oppure la liquidazione è giudicata la procedura più conveniente: questo è di norma il caso delle banche di piccola dimensione)</p>	<p>Loss absorbency on a gone concern. Le perdite eccedenti il capitale sono a carico degli altri finanziatori (AT1, T2, passività soggette a <i>bail-in</i>), secondo la graduatoria di subordinazione prevista dalla regolamentazione. I depositi al dettaglio assicurati sono gli ultimi a subire le perdite, se queste eccedono la quota coperta dal fondo di assicurazione. Se il fondo di assicurazione è incapiente, sono previsti interventi a carico del fondo di risoluzione</p>

¹³ L’autorità di risoluzione può essere una autorità distinta dalla autorità di vigilanza o un apposito dipartimento della stessa, che ha funzioni di autorità di risoluzione. In Italia, dove la Banca d’Italia è l’autorità di vigilanza nazionale, una sua sezione (Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi) è l’autorità di risoluzione nazionale. Nell’area euro, nell’ambito dell’Unione Bancaria, la vigilanza unica spetta alla Banca Centrale Europea, che la esercita direttamente per le banche significative e indirettamente per le altre, con la collaborazione delle autorità di vigilanza nazionali. La risoluzione per le banche significative è gestita dall’Autorità di Risoluzione Europea, distinta dalla Banca Centrale Europea. Le procedure per la gestione delle crisi (*recovery, resolution e winding-up*) sono armonizzate a livello europeo, a norma della BRRD (cfr. retro, n. 10).

4. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI AMMESSI NELLE DIVERSE COMPONENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA SECONDO BASILEA 3

4.1 Il CET1 prima delle deduzioni consiste nei seguenti elementi:

- Azioni ordinarie emesse dalla banca che soddisfano i requisiti per essere incluse nel CET1
- Sovrapprezzi di emissione degli strumenti inclusi nel CET1
- Utili non distribuiti
- Altre riserve palesi di utile iscritte in bilancio
- Azioni ordinarie emesse da sussidiarie consolidate che soddisfano i criteri per l'inclusione nel CET1

Criteri per la classificazione di uno strumento come azione ordinaria ai fini del patrimonio di vigilanza (CET1):

- a. Ha la massima subordinazione in caso di liquidazione della banca;
- b. L'investitore ha un diritto sull'attivo residuo della liquidazione proporzionale alle quote del capitale emesso, subordinato al rimborso di tutti i creditori senior (il diritto è pertanto variabile e illimitato, non fisso o limitato ad un massimale)¹⁴;
- c. Il valore nominale è privo di scadenza e non viene mai rimborsato al di fuori dell'ipotesi di liquidazione (a parte l'ipotesi di riacquisti discrezionali o altri modi di riduzione del capitale altrettanto discrezionali consentiti dalle leggi vigenti);
- d. La banca emittente non adotta comportamenti che creino, al momento dell'emissione, aspettative di riacquisto, rimborso o cancellazione dello strumento;
- e. Le distribuzioni dei dividendi sono effettuate in base ai profitti, inclusi quelli non distribuiti. Il livello della distribuzione non è in alcun modo collegato all'ammontare versato all'emissione e non è soggetto a massimali;
- f. In nessuna circostanza la distribuzione è obbligatoria. Il mancato pagamento non costituisce un evento di insolvenza;
- g. Le distribuzioni sono effettuate solo dopo che la banca ha fatto fronte alle proprie obbligazioni e sono stati remunerati gli strumenti di capitale di rango

¹⁴ Come è nel caso delle azioni privilegiate, che sono quindi escluse dal CET1.

- più elevato (più senior). Il che significa che non ci sono distribuzioni privilegiate;
- h. È il capitale emesso ad assorbire la prima e proporzionalmente maggiore quota di ogni perdita. Nell'ambito del capitale di massima qualità, ognuno degli strumenti assorbe le perdite *on a going concern basis* in misura proporzionale e *pari passu* (con il medesimo grado di subordinazione) di tutti gli altri.¹⁵
 - i. L'importo versato è riconosciuto come capitale e non come debito ai fini della determinazione dell'insolvenza;
 - j. È direttamente emesso e versato, e la banca non può aver finanziato direttamente o indirettamente l'acquisto dello strumento;
 - k. L'importo versato non è coperto da nessuna garanzia da parte della banca emittente o una entità ad essa collegata, né esistono clausole che legalmente o economicamente aumentino la *seniority* dello strumento;
 - l. È emesso solo con l'approvazione dei proprietari della banca emittente;
 - m. È chiaramente e separatamente indicato nello stato patrimoniale della banca.

4.2 Criteri di computabilità degli strumenti finanziari nel AT1 (Tier I aggiuntivo)

Nel Capitale aggiuntivo di classe 1 sono ammessi, in particolare, le azioni privilegiate e il cosiddetto capitale contingente, ossia titoli di debito perpetui, convertibili obbligatoriamente in azioni a partire da una certa data, o su imposizione della autorità di vigilanza o comunque quando il CET1/ARP scenda al di sotto di una soglia critica, fissata dalla regolamentazione pari al 5,125%.

Le caratteristiche degli strumenti computabili nel AT1 devono essere le seguenti:

- a) È emesso e interamente versato;
- b) È subordinato rispetto ai depositi, ai crediti chirografari e al debito subordinato della banca;
- c) Non è né garantito né assistito da una garanzia dell'emittente o di una entità collegata e non presenta disposizioni che ne accrescano legalmente o economicamente il grado di *seniority* nei confronti dei creditori della banca;
- d) È perpetuo, ossia non ha scadenza e non prevede clausole di *step-up* o altri incentivi al rimborso anticipato.
- e) Possono essere rimborsati su iniziativa dell'emittente e con autorizzazione dell'autorità di vigilanza, ma solo se la banca dimostri che la sua dotazione

¹⁵ Questa clausola significa che non può esistere un diritto di prelazione a favore di alcune categorie di azionisti.

patrimoniale, dopo il rimborso, resterà ampiamente al di sopra dei minimi, oppure se lo strumento viene sostituito con uno strumento di capitale di qualità pari o superiore, e la sostituzione è fatta a condizioni sostenibili per la redditività della banca.

- f) La banca emittente deve avere piena discrezionalità nel pagamento della remunerazione: il che significa che il mancato pagamento della remunerazione non costituisce un evento d'insolvenza. I dividendi/cedole devono essere pagati solo a valere sugli utili o le riserve di utili distribuibili e non devono essere soggetti a revisione periodica basata in tutto o in parte sul merito di credito dell'emittente (la remunerazione prevista non deve essere *credit sensitive*).
- g) Gli strumenti non devono essere classificati come passività che superino le attività ai fini della dichiarazione di insolvenza.
- h) Gli strumenti classificati come passività a fini contabili devono essere *obbligatoriamente convertibili* in azioni quando la solvibilità della banca raggiunga una certa soglia critica; e/o:
 - i) Il loro *valore di rimborso può essere ridotto (write-down)* senza dare origine al default, quando la solvibilità della banca raggiunga una certa soglia critica.
 - j) La soglia critica deve essere sufficientemente elevata, in modo tale che le perdite siano assorbite *prima che la banca entri in una situazione di crisi*. Secondo la normativa che implementa in Europa Basilea III, i titoli ibridi che hanno natura di debito sono ammessi a formare il *Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)*, se, quando il CET1/ARP < 5,125%, questi strumenti sono obbligatoriamente convertiti in azioni o il loro valore di rimborso è essere ridotto per coprire le perdite. Tali strumenti finanziari sono denominati *capitale contingente*, in quanto assumono la natura di capitale al verificarsi di un dato *trigger event (contingency)*, ossia la flessione del CET1 al di sotto della soglia predefinita. La riduzione del valore di rimborso dei debiti comporta: a) una riduzione dei diritti del creditore in sede di liquidazione; b) la riduzione del valore da rimborsare, se viene esercitata dall'emittente la *call option*; c) viene ridotto il valore delle cedole/dividendi da pagare sullo strumento.
- k) Né la banca né una parte collegata in cui la banca eserciti il controllo o un'influenza significativa possono aver riacquisito lo strumento e la banca non può aver finanziato direttamente o indirettamente l'acquisto dello strumento;
- l) Lo strumento non può presentare clausole che ostacolino la ricapitalizzazione, come ad esempio disposizioni che obblighino l'emittente a compensare gli investitori se in un dato momento viene emesso un nuovo strumento ad un prezzo inferiore;

4.3 Criteri di computabilità degli strumenti finanziari nel T2

Le principali componenti del T2 sono i debiti subordinati a media-lunga scadenza (non meno di 5 anni) e gli strumenti del cosiddetto capitale contingente con *basso trigger*, ossia

convertibili obbligatoriamente in azioni ad una soglia dei coefficienti di solvibilità minore di quella prevista per gli strumenti del AT1¹⁶.

Le caratteristiche degli strumenti ammessi nel T2 devono essere le seguenti:

- a) È emesso e interamente versato;
- b) È subordinato rispetto ai depositanti e ai crediti chirografari della banca;
- c) Non è né garantito né assistito da garanzia di un'entità collegata e non presenta altre disposizioni che ne accrescano legalmente o economicamente il grado di protezione nei confronti dei depositanti e dei creditori chirografari della banca;
- d) La scadenza contrattuale minima deve essere non inferiore a 5 anni; non devono essere previste clausole di *stet-up* o altri incentivi al rimborso anticipato. L'ammontare ammesso nel patrimonio di vigilanza durante i cinque anni precedenti la data di scadenza è ammortizzato a quote costanti.
- e) Può essere richiamato o rimborsato solo su iniziativa dell'emittente, non prima di 5 anni dall'emissione e solo con preventiva approvazione dell'autorità di vigilanza. Il rimborso può avvenire solo se lo strumento rimborsato è sostituito con capitale di qualità pari o superiore a condizioni sostenibili con la redditività dell'emittente; oppure, se la banca può dimostrare all'Autorità di vigilanza che, dopo il rimborso, la sua dotazione patrimoniale resterà ampiamente superiore ai requisiti patrimoniali minimi.
- f) L'investitore non deve avere la facoltà di accelerare il rimborso dei pagamenti futuri previsti (per capitale e interessi), eccetto in caso di fallimento e liquidazione;
- g) Lo strumento non deve avere una remunerazione *credit sensitive*, ossia soggetta a revisione periodica in funzione del merito creditizio dell'emittente;
- h) Né la banca né una parte collegata su cui la banca eserciti il controllo o un'influenza significativa possono aver acquistato lo strumento, e la banca non può aver finanziato direttamente o indirettamente l'acquisto dello strumento;
- i) Quando la banca è una fase di *risoluzione* (ossia in una situazione di crisi), questi strumenti possono essere convertiti in azioni o ne può essere ridotto il valore di rimborso se questo sia ritenuto necessario dall'autorità di risoluzione. Questa accezione di *loss absorbency on a gone concern*, allargata non solo alla *liquidazione*, ma anche alla *risoluzione*, è definita da Basilea come "*loss absorbency at the point of non-viability*"¹⁷.

¹⁷ Ossia, "punto di insostenibilità economica". Tale accezione è stata accolta in Europa dalla BRRD Il "punto di insostenibilità economica" è inteso come il punto al quale l'autorità di risoluzione stabilisce che la banca deve essere assoggettata ad una procedura di risoluzione, o che, comunque, essa non sarebbe più in grado di operare se gli strumenti del AT1 e del Capitale di classe 2 non fossero svalutati o convertiti in CET1. La possibilità che tali strumenti, in tali condizioni, possano essere svalutati o convertiti deve essere prevista

Il BCBS, ad integrazione di Basilea 3, ha stabilito (2011) il principio generale *secondo cui tutti gli strumenti di capitale devono avere capacità di assorbimento delle perdite at the point of non-viability*. I meccanismi contrattuali e regolamentari mediante i quali gli strumenti del Capitale addizionale di classe 1 AT1 e le passività incluse nel Capitale di Classe 2 possono essere utilizzati per coprire le perdite mediante svalutazione e/o conversione in azioni prima che si verifichi la liquidazione sono disciplinati tuttavia non dalle regole di Basilea sulla vigilanza prudenziale, bensì dai principi internazionali (definiti dal *Financial Stability Board*) e dalle regole previste per la gestione delle crisi bancarie nelle diverse giurisdizioni.

Secondo questo concetto di *loss absorbency on a gone concern*, quando la banca emittente raggiunge “il punto di insostenibilità economica”, anche se non è ancora insolvente, dopo che sia stato azzerato il CET1, anche gli strumenti del AT1 e del Capitale di classe 2 assorbono completamente le perdite mediante azzeramento del loro valore nominale o conversione obbligatoria in strumenti del CET1 prima che sia avviata una delle procedure di risoluzione (fra cui, il *bail-in*¹⁸ e, in casi estremi, il *bail-out*).

Sono inoltre compresi nel T2:

- a) Per le banche che adottano il metodo standardizzato: gli accantonamenti generici per perdite su crediti future, non quantificabili nel presente¹⁹, fino a un massimo di 1,25% dell'attivo di rischio ponderato.
- b) Per le banche che adottano il metodo IRB: l'eccedenza degli accantonamenti rispetto alle perdite attese, fino a un massimo pari allo 0,6% dell'attivo ponderato per il rischio di credito.

dalle clausole contrattuali di tali strumenti, ivi compresi i prospetti e documenti di offerta pubblica resi disponibili agli investitori al momento dell'emissione.

¹⁸ *Bail-in*: si intende svalutazione di passività in presenza di una situazione di risoluzione. Non sono soggette a *bail-in* alcune categorie di passività, fra cui, in particolare, i depositi al dettaglio. Secondo la normativa UE (BRRD), i meccanismi di *bail-in* devono essere applicati fino alle soglie previste per le diverse passività assoggettabili prima che la banca possa essere ricapitalizzata con fondi pubblici (*bail-out*).

¹⁹ Gli accantonamenti e le svalutazioni specifiche a fronte di un deterioramento identificato della qualità di un passivo e a copertura di passività note sono esclusi dal computo.

Tab. 1 Confronto caratteristiche degli strumenti del AT1 e del T2

	AT1	T2
CEDOLA	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionale - Non cumulativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Obbligatoria - cumulativa
SCADENZA	<ul style="list-style-type: none"> - perpetua - opzione di rimborso: - ≥ 5 anni; - con approvazione Autorità di vigilanza; - non incentivi al rimborso 	<ul style="list-style-type: none"> - perpetua - opzione di rimborso: - ≥ 5 anni; - con approvazione Autorità di vigilanza; - non incentivi al rimborso
RIMBORSO ANTICIPATO (PRIMA DEL 5 ANNO)	<ul style="list-style-type: none"> - cambiamenti nel trattamento fiscale - cambiamenti nella regolamentazione - solo con autorizzazione della autorità di vigilanza 	<ul style="list-style-type: none"> - cambiamenti nel trattamento fiscale - cambiamenti nella regolamentazione - solo con autorizzazione della autorità di vigilanza
GRADUATORIA RIMBORSO	<ul style="list-style-type: none"> - prima delle azioni ordinarie - dopo T2 - non costituiscono passività per la valutazione dello stato di insolvenza 	<ul style="list-style-type: none"> - prima degli strumenti AT1 - dopo i depositanti e i creditori senior
EVENTI DI DEFAULT	<ul style="list-style-type: none"> - mancato pagamento della remunerazione (se dovuta) - Liquidazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato pagamento della remunerazione - Liquidazione
AMMORTAMENTO REGOLAMENTARE	Non previsto	Riduzione del 20% all'anno del riconoscimento dei titoli emessi come capitale, a partire dagli ultimi cinque anni precedenti la scadenza
LOSS ABSORBENCY ON A GOING CONCERN	<ul style="list-style-type: none"> - Riduzione del valore nominale o conversione in azioni ordinarie - Trigger: CET1 < 5,125%*ARP 	Non prevista

5. DEDUZIONI (CAPITAL ADJUSTMENTS)

Deduzioni regolamentari

Le regole sulla composizione del patrimonio di vigilanza prevedono che alle sue componenti siano applicate delle deduzioni, ossia riduzioni di valore derivanti o dal mancato computo nell'attivo di attività, destinate a perdere di valore in caso di crisi o per tener conto delle potenziali carenze di patrimonio derivanti da criteri non sufficientemente prudenziali con cui sono calcolate le rettifiche di valore sull'attivo (e, in particolare, sui prestiti). Altre deduzioni sono finalizzate ad evitare il fenomeno della "doppia leva" (*double gearing*), che si manifesta quando lo stesso capitale finanzia la banca capogruppo e le sue sussidiarie.

Le deduzioni regolamentari, secondo Basilea 3 si applicano, salvo eccezioni specificate, al CET1. Le principali deduzioni sono: ²⁰

- L'eccedenza delle perdite attese rispetto alle svalutazioni complessive, per le banche che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito con i metodi IRB
- Investimenti in azioni proprie: dedotti integralmente da CET1
- Investimenti in AT1 propri: dedotti integralmente da AT1
- Investimenti in T2 propri: dedotti integralmente da T2
- L'avviamento (deduzione applicata integralmente al Tier I).
- Partecipazioni incrociate in banche, imprese di assicurazione e finanziarie non consolidate²¹: dedotte integralmente dal CET1
- Le attività per imposte anticipate (DTA, *deferred tax assets*) derivanti da temporanee differenze fra reddito fiscale e reddito civilistico: per l'importo che eccede il 10% del CET1, sono dedotte integralmente (sia pure gradualmente, entro il 2018).
- Gli interessi di minoranza (dedotti dal CET1)

Effetto delle deduzioni:

Le deduzioni di attività non computabili riducono dello stesso importo ARP e Capitale (o PV)

²⁰ Le deduzioni previste sono di norma applicate pro-quota, annualmente, per evitare un impatto troppo brusco sul capitale. Andranno a regime entro il 2018.

²¹ Si parla di partecipazioni incrociate quando una banca A detiene quote del capitale di un'altra banca B, e B detiene azioni di A. Hanno l'effetto di aumentare artificialmente il capitale di A e B.

Es. Fra le **attività**: Avviamento per 50

TA = 1000

Rw = 100%

ARP = 1000

Passività

Depositi 900

CET1 = 100

TCR = $100/1000 = 10\%$ (non tenendo conto delle deduzioni)

Tenendo conto delle deduzioni

ARP = 1000 – Avviamento = 950

CET1 = $100 - 50 = 50$

TCR = $50/950 = 5,2\%$

4.1 Attività per imposte anticipate (*deferred tax assets, DTA*): corrispondono a imposte recuperabili in futuro per effetto:

Di differenze di natura temporanea fra il reddito fiscale e il reddito civilistico:

Per le banche, questo tipo di DTA nascono dal trattamento fiscale delle perdite su crediti. In Italia, fino al 2012, la deducibilità delle perdite su crediti era diversa a seconda dell'imposta (IRES, imposta societaria con aliquota del 27,5%, e IRAP, imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota media del 5,5%) e delle modalità di contabilizzazione delle rettifiche (perdite da cessione di crediti, cancellazioni o *write-offs*, svalutazioni o *write-downs*). Ai fini dell'IRES, mentre le perdite da cessione e cancellazione erano deducibili integralmente, i *write-downs*, che costituiscono la componente principale delle rettifiche su crediti erano ammessi in deduzione fino ad un massimo dell'0,3% dei crediti. L'eventuale eccedenza (che ovviamente è tanto maggiore quanto maggiore è l'ammontare dei crediti anomali, *non performing loans* – sofferenze, incagli etc) poteva essere dedotta in quote uguali nei 18 esercizi successivi. Ai fini dell'IRAP, erano deducibili immediatamente e per intero solo le perdite da cessione; le altre rettifiche non erano deducibili.

Se le svalutazioni, come è stato dal 2008, a causa dell'aumento delle sofferenze dovute alla recessione, sono di importo maggiore di quello deducibile ai fini fiscali, le banche sono assoggettate ad un pagamento anticipato di imposte, che in sostanza implica un credito infruttifero verso l'erario, immobilizzato e non liquido. Esso genera un attivo iscritto come **DTA, attività per imposte anticipate** o *deferred tax assets*.

Esempio:

Una banca ha un portafoglio crediti di 50000, con risultato lordo prima delle svalutazioni pari a 1000. Le svalutazioni sono 500, quindi il RC (reddito civilistico, ossia al lordo delle imposte) = 500. Limitiamo il calcolo tenendo conto solo dell'IRES.²²

Ai fini IRES, le svalutazioni sono deducibili per lo 0,3% dei crediti, ossia per 150. Quindi il RF (reddito imponibile ai fini IRES) > RC, ed è uguale a 850, su cui la banca versa un'imposta pari a $850 \times 27,5\% = 233,75$. Nel contempo, acquista il diritto a versare meno imposte negli esercizi successivi, ossia un attivo = DTA, il cui valore è $(RF-RC) \times \text{aliquota di imposta}$, ossia $(850-500) \times 27,5\% = 96,25$. L'imposta pagata - DTA misura l'onere netto di imposte a carico dell'esercizio = $233,75 - 96,25 = 137,5$, che ovviamente corrisponde al $27,5\% \times RC$. Quindi l'utile distribuibile = $362,5 (500 - 137,5)$, anche se una parte deriva da DTA.

Le DTA hanno un valore (ossia sono recuperabili) solo la banca negli esercizi successivi ha un utile. Se ha una perdita, non paga imposte, e quindi non recupera niente. Quindi il patrimonio contiene un attivo il cui valore è legato alla recuperabilità in futuro delle DTA. Le DTA sono attività illiquide e infruttifere di valore condizionato ai risultati futuri. Sono quindi **dedotte dal CET1** per l'importo delle DTA eccedente il 10% del CET1 (e dall'attivo ponderato): è concesso un periodo transitorio, e la deduzione deve essere totale entro il 2018. Questa è, oltre all'avviamento, la più consistente deduzione prevista da Basilea 3, i cui effetti, stimati per le banche italiane nel 2014, erano nell'ordine di 250 p.b. del patrimonio di vigilanza (ossia comportavano un peggioramento del TCR di circa 2,5%).

Per ridurre gli effetti negativi a carico delle banche, la nuova disciplina introdotta nel 2014, prevede che sia per l'IRAP sia per l'IRES le svalutazioni e i write-offs siano dedotte in quote uguali in 5 anni (le perdite da cessioni sono deducibili immediatamente per intero). L'attivo che si **genera non è un DTA, ma un credito di imposta**. A differenza delle DTA, i crediti di imposta possono essere richiesti in rimborso, ceduti ad altri contribuenti, o utilizzati in compensazione di altre imposte: ai fini della regolamentazione sono **crediti verso l'erario computabili nell'attivo ponderato per il rischio e nel patrimonio integralmente**. La **deduzione si elimina**, con l'effetto di consentire una maggiore capitalizzazione per le banche.²³

4.2 Interessi di Minoranza (Minorities interests):

²² Questa parte è ripresa da De Vincenzo A. e Ricotti G. (2014), Banca d'Italia, Note di Stabilità Finanziaria, No. 1, aprile.

²³ Da notare, che la natura di credito di imposta e non di DTA derivante dalla riforma del 2014 è contestata dall'Unione Europea. È possibile che l'Italia sia costretta a modificare ancora la normativa.

Il capitale detenuto da terzi (quote di minoranza) di una sussidiaria integralmente consolidata in un gruppo bancario assorbe le perdite della sussidiaria stessa, ma non quelle che si verificano in altre parti del gruppo. Dato che gli interessi di minoranza non hanno una piena capacità di assorbimento delle perdite, sono ammessi solo parzialmente nel computo del capitale della capogruppo. L'integrale deduzione degli interessi di minoranza avrebbe creato una discrepanza fra i rischi computati ai fini del calcolo dell'ARP (i rischi della sussidiaria sono, infatti, compresi integralmente nell'attivo consolidato) e la misura del capitale (se si deducono gli interessi di minoranza, il capitale della sussidiaria non è integralmente consolidato). **Per questo, Basilea 3 prevede che sia inclusa nel capitale consolidato quella parte degli interessi di minoranza che copre i requisiti minimi di capitale della subordinata, escludendo le quote in eccesso.**

4.3 Attività e Passività di piani previdenziali a prestazioni definite:

Le passività dei piani previdenziali a prestazioni definite²⁴ devono essere interamente incluse nel calcolo del CET1: **ciò significa che il CET1 non può essere incrementato mediante eliminazione di tale passività.** Le eventuali attività dei fondi a prestazioni definite devono essere dedotte nel calcolo del CET1, salvo che a tali attivi la banca abbia accesso incondizionato e illimitato, previa approvazione dell'autorità di vigilanza. A tali attivi, se non dedotti, spetta la ponderazione che sarebbe loro attribuita se fossero direttamente detenuti dalla banca. Questo trattamento risponde alla preoccupazione che gli attivi relativi a tali piani potrebbero non essere disponibili per essere utilizzati a tutela dei depositanti e degli altri creditori.

²⁴ In base a tali piani previdenziali, la banca ha l'obbligo di erogare ai dipendenti, alla fine del rapporto di lavoro, prestazioni previdenziali in misura predeterminata (ossia, indipendenti dai contributi versati): i rischi relativi alla possibile insufficienza dei fondi accantonati ricadono sulla banca, e non sui dipendenti.

